

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING "PORTANOVA S.P.A."

Analisi assetto complessivo della società al 31 dicembre 2019

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: FINALITÀ DELLA RICOGNIZIONE E TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONI AMMESSE

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 stabilisce all'art. 20, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.

Finalità della suddetta ricognizione è quella di individuare le partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione.

L'art. 3 del TUSP al comma 1 individua le tipologie di partecipazioni ammesse disponendo che *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"* e, dopo aver affermato all'art. 4 il limite generale secondo il quale *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*, nel successivo comma 2 del medesimo articolo indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

In particolare, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, esclusivamente in società per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste dal richiamato art. 4 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.



Quest'ultimo prevede che devono essere alienate mediante un piano di rassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Burc n. 122 del 28 Dicembre 2020

2. ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL CONSIGLIO REGIONALE

Le prescrizioni e i criteri previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, illustrati nel paragrafo precedente, sono funzionali ad analizzare le partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società in house providing "Portanova S.p.A."

Tipologia ente: Società per Azioni

Denominazione Ente: "PORTANOVA SPA"

Codice Fiscale e Partita IVA: 02565930803

Anno di costituzione: 2009

Iscrizione registro delle imprese della provincia di Reggio Calabria n° 174880

Attività svolte:

- programmare, realizzare e gestire iniziative rivolte allo sviluppo dei sistemi informatici;
- gestire il servizio di accesso, accoglienza e informazione presso le strutture del Consiglio regionale della Calabria ed eventualmente presso altre strutture ove vengono svolte attività dello stesso Consiglio;
- programmare, realizzare e gestire interventi di supporto ai servizi bibliotecari e di supporto ai servizi tecnici del Consiglio regionale della Calabria;
- fornire servizi di resocontazione;

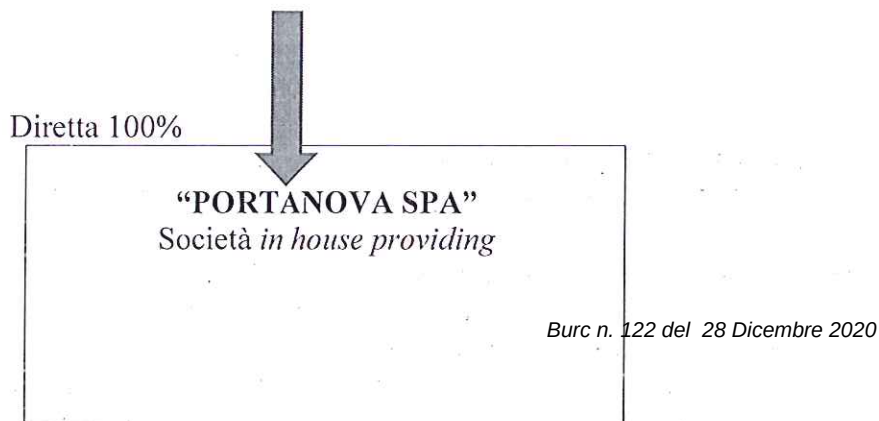
Capitale sociale: € 120.000,00

Tipo della partecipazione: diretta

Misura della partecipazione: 100% - in house providing



SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA



RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DAL TUSP

La società "Portanova S.p. A." produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, D.lgs. 175/2016). Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del 19 agosto 2016 n. 175, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, soddisfacendo appieno le condizioni previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP:

Numero dei dipendenti: 27

Numero amministratori: 1 (Amministratore Unico)

Compenso Amministratore: 15.981,00 (a decorrere dal 15 aprile 2019)

Numero componenti organo di controllo: n. 3 componenti del Collegio sindacale – n. 1 Revisore legale (a decorrere dal 9 agosto 2019)

Compensi componenti organo di controllo: euro 48.657,00 di cui euro 44.575,00 (Collegio sindacale), euro 4.082,00 (Revisore legale a decorrere dal 9 agosto 2019)

Costo del personale: euro 882.204,00

Fatturato ultimo triennio: euro 1.276.077,00 (anno 2019) euro 1.171.682,00 (anno 2018), 1.227.583,00 (anno 2017).

Risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio: euro 93.321,00 (anno 2019), euro 101.812,00 (anno 2018), euro 30.563,00 (anno 2017), euro 57.658,00 (anno 2016), euro 46.435,00 (anno 2015);

La società "Portanova S.p.A." non possiede i presupposti, indicati dall'articolo 20 d.lgs. 175/2016, per la predisposizione di un piano di razionalizzazione. La stessa, infatti, è una società che:

- conta un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;



- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dal Consiglio regionale della Calabria;
- ha conseguito nel triennio precedente, un fatturato medio di € 1.225.114,00 superiore a quello previsto all'art. 20 comma 2 lett. d);
- ha conseguito risultati d'esercizio nell'ultimo quinquennio che escludono l'applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. e);
- ha costi di funzionamento che risultano adeguati, avendo la società mantenuto costante il rapporto tra costi ed il valore della produzione.

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute **Partecipazioni dirette**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Portanova SpA	02565930803	100%	Mantenimento	

3. ESITO DELLA RICOGNIZIONE E CONCLUSIONI

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati, in relazione alle disposizioni del TUSP, si può concludere che la "Portanova S.p.A." è una società solida, che ha sempre gestito i servizi di cui è affidataria con la dovuta diligenza e nell'esclusivo interesse del Consiglio regionale della Calabria.

Inoltre, la stessa si è costantemente impegnata a proporre l'eventuale integrazione dei servizi effettuati, con l'obiettivo di determinare un miglioramento quali quantitativo degli stessi.

Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", mediante l'assemblea dei soci e la predisposizione di un Regolamento per il controllo analogo. A tal fine, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al socio unico:

- il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- una relazione avente ad oggetto i servizi svolti e l'andamento dell'attività economica, con costante possibilità da parte del socio unico di richiesta di informazioni in ordine alla gestione dei servizi;
- gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal socio unico.

Il socio unico verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso socio unico e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo il socio unico ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società e si avvale di un Comitato interno per il controllo analogo. L'organo amministrativo, il collegio sindacale e il revisore legale, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione, anche mediante comunicazione dei dati richiesti.

Il socio unico ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, i libri sociali e i documenti relativi all'attività della società ed all'amministrazione della stessa, in via esemplificativa, i verbali dell'organo amministrativo, i contratti conclusi e la corrispondenza.

La società "Portanova S.p.A", per le finalità del presente atto, non presenta, pertanto, particolari criticità tali da ingenerare dubbi sulla legittimità del suo mantenimento. Sussistono, infatti, le

condizioni e i requisiti normativamente previsti, in quanto la società rientra nella categoria delle società in house e produce un servizio strumentale al Consiglio regionale della Calabria (art. 4 comma 2 lett. d), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 comma 1). Inoltre, non ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP.

Burc n. 122 del 28 Dicembre 2020

